



GUIDA SULLA FRUIZIONE DELLA MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO DA PARTE DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI NUCLEI TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

La presente guida vuole essere un pratico strumento per gli operatori della Polizia Penitenziaria, i quali di volta in volta si trovano in situazioni diverse a dover affrontare la questione sul diritto alla fruizione della mensa obbligatoria di servizio nonché sul tempo per la consumazione del pasto durante o al di fuori dell'orario di lavoro.

Per semplicità, con il termine “personale” si intende d’ora in avanti, personale di Polizia Penitenziaria;

con l’abbreviazione “m.o.s.”, si intende mensa obbligatoria di servizio;

In primis va osservato che la previsione normativa costituente le mense obbligatorie di servizio per la Polizia Penitenziaria è la [Legge 18 maggio 1989, n. 203](#), laddove vengono individuate le seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali scaturenti il diritto:

- a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
- b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
- c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
- d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

Sulla scorta della norma appena citata, l’Amministrazione Penitenziaria ha emanato nel tempo diverse circolari per disciplinare nel dettaglio la materia.



Di seguito quindi andiamo ad analizzare le diverse fattispecie facendo riferimento alle relative fonti:

1) **SERVIZI D'ISTITUTO** ([art. 5 Legge 395/90](#))

Al personale impiegato in servizi di istituto compete la m.o.s. limitatamente al pasto giornaliero (Lettera Circolare n. 144536/4.5 del 05/11/97), in corrispondenza al turno di servizio e più segnatamente:

- personale il cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14.30 per il pranzo e oltre le ore 20.30 per la cena;
- personale che a causa dell'orario d'inizio del turno si trovi impossibilitato a consumare il pasto presso il proprio domicilio.

Considerando quanto sopra, in relazione alle diverse articolazioni dell'orario di lavoro, la fruizione della m.o.s. spetta:

Servizio su 4 quadranti:

1. Per il pranzo, al personale il cui turno di servizio inizia nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 13.30;
2. per cena, al personale il cui turno di servizio inizia tra le 17.30 e le 19.30.

Servizio su 3 quadranti:

1. Per il pranzo, al personale di turno 8/16;
2. per la cena, al personale del turno 16/24.

Servizio operativo con orari fissi senza turni:

1. Al personale il cui orario si protrae oltre le 14.30.

Servizio non operativo (compiti amministrativi e contabili):

1. Al personale il cui orario di lavoro si protrae oltre le 14.30 ([Lettera Circolare 144536/4.5 del 05/11/97](#)).

Il personale che può consumare il pasto durante il proprio turno di servizio, quando però non compete il diritto alla fruizione della m.o.s., è tenuto al recupero del tempo impiegato per la consumazione. ([Nota Dap n. 151391/3-670 del 24/07/1998](#) e [Lettera Circolare n. 461091 del 11/11/2010](#))

Per il personale che opera negli istituti penitenziari, al quale invece compete il diritto alla fruizione della m.o.s., bisogna fare un'ulteriore distinzione ([Nota Dap n. 151391/3-670 del 24/07/1998](#)):



- Se il posto di servizio ricoperto richiede la sostituzione per la consumazione del pasto, allora il tempo occorrente alla fruizione è da considerarsi orario di lavoro effettuato;
- Se viceversa il posto di servizio ricoperto non richiede la sostituzione per la consumazione del pasto, allora il tempo occorrente alla fruizione deve essere recuperato.

A tal proposito l'individuazione dei posti di servizio soggetti a sostituzione ([Nota Capo Dap n. 298346 del 02/08/11](#)) durante la fruizione del pasto, è una responsabilità dell'Autorità Dirigente della sede ([Circolare Dap 3488/5938 del 23/11/98](#)), proprio perché andranno considerate le concrete necessità.

Vale la pena evidenziare che, se al personale al quale originariamente era stato programmato un turno di servizio con orario tale da non far scaturire il diritto alla fruizione della m.o.s. (es. 7/13), che però per ragioni di servizio prolunga il proprio orario oltre le 14.30, competerà il diritto alla m.o.s.

In oltre deve anche essere detto che il tempo necessario per la consumazione del pasto non può essere superiore a 30 minuti ([Circolare Dap 3488/5938 del 23/11/98](#)).

Infine, nell'ipotesi in cui il dipendente non abbia diritto alla m.o.s. e non svolga servizio il cui orario si protragga oltre le 14.30, stante la vigenza del [R.D.L. 15/03/23 n° 692](#) non spetterà la pausa per la consumazione del pasto ([nota Capo Dap n. 298346 del 02/08/2011](#)).

2) IN PARTICOLARE PER LE TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

Al personale impiegato nel servizio di traduzioni e piantonamenti, compete la m.o.s. con alcune specifiche regole:

- Al personale impiegato in traduzioni e piantonamenti presso le aule di Giustizia o i luoghi esterni di cura della propria sede ordinaria di servizio, sia che il servizio sia stato espletato, sia che si stia espletando, sia che debba ancora essere espletato ([Circolare Dap 455/605 del 21/12/2004](#)), compete in ogni caso la m.o.s. a prescindere dagli orari di inizio o fine turno (es. 6/12 – 7/13 – 8/14);
- al medesimo personale di cui al punto precedente, dovrà essere consentita la partecipazione alla m.o.s. programmando l'avvicendamento al termine del turno ordinario di lavoro;
- al personale montante deve essere assicurata la partecipazione alla m.o.s. prima dell'inizio del servizio (es. 12/18 - 13/19);
- se il personale addetto di regola ai servizi di traduzioni e piantonamenti, in un determinato turno non viene impiegato in servizi operativi N.T.P., bensì rimane a



disposizione all'interno dell'istituto penitenziario, in questo caso varranno le regole vigenti per il restante personale di cui al **punto 1)** della presente guida;

- al personale addetto alle Traduzioni e Piantonamenti con funzioni amministrative o di coordinamento, compete la m.o.s. come per il restante personale di cui al **punto 1)** della presente guida;
- al personale addetto alle Traduzioni e Piantonamenti impiegato operativamente, il tempo occorrente per la fruizione del pasto è considerato orario di lavoro effettuato;
- viceversa per il medesimo personale non impiegato operativamente oppure impiegato in compiti amministrativi o di coordinamento, il tempo occorrente per la fruizione del pasto non è considerato orario di lavoro effettuato ed è tenuto al recupero;

3) SERVIZIO CON ORARIO FLESSIBILE

Per il personale ai cui è data la facoltà di espletare servizio con orario flessibile, compete il diritto alla fruizione della m.o.s. con i criteri indicati nei punti precedenti a patto che l'orario di servizio risultante dal mod. 14 lo preveda.

Se però ad esempio, si è comandati di servizio 08/14 presso l'ufficio matricola, ma grazie alla facoltà di poter avere un orario flessibile si esegue di fatto un turno con orario 08.40/14.40, non si matura il diritto alla fruizione della m.o.s.

4) PERSONALE CHE SVOLGE FORMAZIONE SUL POSTO DI LAVORO

Il personale comandato di servizio in formazione o in tirocinio presso gli istituti penitenziari, è tenuto, posticipando l'orario di uscita, al recupero del tempo impiegato per la fruizione della m.o.s. ([Lettera Circolare 461091 del 11/11/2010](#)).

5) PERSONALE INVIATO IN MISSIONE

Nel caso in cui, il provvedimento con il quale viene disposto l'invio in missione del personale, contempli l'obbligo di fruire della m.o.s., l'istituto penitenziario sede di destinazione, dovrà mettere in atto ogni utile accorgimento per consentire l'effettiva fruizione del pasto anche in riferimento alle norme contrattuali pattuite con la ditta appaltatrice del servizio.

A cura di Andrea MARRICCHI
Ispettore di Polizia Penitenziaria

